

CRITERI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023, N. 36, COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209

CAPO I PRINCIPI GENERALI	. 2
1. Oggetto, finalità e definizioni	. 2
2. Ambito di applicazione	. 2
3. Soggetti destinatari dell'incentivo	. 2
4. Criteri e coefficienti di riparto dell'incentivo	. 3
5. Coefficienti di riduzione degli incentivi per ritardi e incremento costi	. 3
6. Risorse per il riconoscimento degli incentivi. Misura e destinazione degli incentivi	. 3
7.Conferimento degli incarichi	. 4
8. Divieto di conferimento degli incarichi. Casi di cessazione e revoca degli incarichi	. 4
CAPO II - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE E GESTIONE DELL'INCENTIVO	. 5
9. Determinazione e corresponsione dell'incentivo	. 5
10. Determinazione dell'incentivo in caso di varianti	. 5
11. Riduzione e mancata corresponsione dell'incentivo	. 5
12. Accertamento della responsabilità	. 6
13. Termini e fasi per la corresponsione dell'incentivo	
14. Limiti all'incentivo	. 6
CAPO III - INCENTIVI PER APPALTI DI RICERCA E INNOVAZIONE	. 6
15. Criteri e coefficienti di riparto dell'incentivo per gli appalti di ricerca e innovazione	. 6
16. Misura degli incentivi per attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria per gli appalti di ricerca e innovazione	
17. Corresponsione dell'incentivo per gli appalti di ricerca e innovazione	. 7
ALLEGATO A: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI	. 9
ALLEGATO B: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI RICERCA E INNOVAZIONE	11
ALLEGATO C: MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E RIMODULAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIPARTO	12
ALLEGATO D: COEFFICIENTI DI RIDUZIONE	13



CAPO I PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto, finalità e definizioni

1. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando allo stesso tempo le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività della procedura di affidamento.

Per quanto non previsto si rinvia:

- a) alle leggi e regolamenti nazionali;
- b) ai contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Centrali.
- Si applicano le seguenti definizioni:
- a) CODICE: il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- b) FASI DEL PROCEDIMENTO: le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione individuate nel Codice;
- c) ATTIVITA' TECNICHE: le attività di cui all'Allegato I.10 del Codice, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- d) DIRIGENTE: dirigente, responsabile di servizio preposto alla struttura competente o altro dirigente incaricato dall'amministrazione di cui all'art. 45, comma 4 del Codice;
- e) RUP: il responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice, individuato per ciascuna procedura di affidamento;
- f) RFP: il responsabile di una o più fasi del procedimento, tipicamente il responsabile di procedimento nominato ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice;
- g) PERSONALE: Dirigenti e personale in servizio presso AgID, sia a tempo determinato che indeterminato, nei ruoli, in comando o distacco;
- h) SOGGETTO INCARICATO: l'incaricato di una funzione per la quale è previsto l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice;
- i) APPALTO DI RICERCA E INNOVAZIONE (per brevità nel seguito anche APPALTI DI INNOVAZIONE): una procedura di affidamento che abbia ad oggetto l'acquisto del processo di innovazione, servizi di ricerca e sviluppo, e/o l'acquisto dei risultati dell'innovazione come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea (2021) 4320.

Si applicano, inoltre, le definizioni di «centrale di committenza» e di «attività di committenza ausiliaria» previste dal Codice dei Contratti pubblici.

2. Ambito di applicazione

- 1. I criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente provvedimento si applicano:
 - a) a procedure di affidamento di lavori;
 - b) a procedure di affidamento di servizi e forniture di particolare importanza, come individuate in allegato II.14 del Codice, articolo 32;
 - c) a procedure di affidamento relative ad appalti di ricerca e innovazione;
 - d) a procedure di affidamento in cui AgID svolge il ruolo di stazione appaltante per conto di altre amministrazioni o svolge attività di committenza ausiliaria a beneficio di altre amministrazioni.

3. Soggetti destinatari dell'incentivo

1. I soggetti destinatari degli incentivi appartengono al personale in servizio presso AgID, sia amministrativo che tecnico, in relazione all'effettivo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse all'affidamento.



4. Criteri e coefficienti di riparto dell'incentivo

I criteri e i coefficienti di riparto delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche per le procedure di affidamento, di cui all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono definiti e
attribuiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere da parte dei
soggetti incaricati, nelle casistiche, con le percentuali massime e con le modalità indicate nel presente
provvedimento.

L'incentivo previsto per la singola procedura di affidamento di innovazione è ripartito tra le fasi del procedimento e le attività tecniche in coerenza con i seguenti criteri:

- a) Onerosità della attività;
- b) Complessità (giuridica, tecnica) dell'attività;
- c) Grado di responsabilità nei confronti dei soggetti esterni;
- d) Grado di innovazione rispetto a prassi ed esperienze di settore.
- 2. Al personale incaricato possono essere attribuite più funzioni, anche contemporaneamente e in più appalti. In tal caso, in relazione al medesimo affidamento, le percentuali spettanti saranno costituite dalla somma delle percentuali relative ad ogni singola funzione attribuita.
- 3. Nei casi di cui al precedente comma 2, rimane fermo il valore massimo complessivo dell'incentivo di cui all'art. 45, comma 4, del Codice.
- 4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono rappresentati in conformità alle Tabelle in Allegato A e B.

5. Coefficienti di riduzione degli incentivi per ritardi e incremento costi

- 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, senza giustificato motivo, i coefficienti di riduzione di cui in Allegato D si applicano esclusivamente ai dipendenti per i quali sia accertata la responsabilità del ritardo ai sensi del successivo articolo 12.
- 2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico dell'affidamento, epurato del ribasso d'asta offerto, senza giustificato motivo, i coefficienti di riduzione di cui Allegato D si applicano esclusivamente ai dipendenti per i quali sia accertata la responsabilità del ritardo.
- 3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi precedenti si cumulano.

6. Risorse per il riconoscimento degli incentivi. Misura e destinazione degli incentivi

- 1. Le risorse per gli incentivi sono a carico degli stanziamenti e copertura di budget previsti per le singole procedure di affidamento nel quadro economico, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti. Al riguardo, per ogni singola procedura di affidamento dovranno essere indicati, per ogni fase effettivamente presente nel procedimento, sia il provvedimento o l'adempimento conclusivo di ciascuna fase, sia la misura di attribuzione dell'incentivo fra i soggetti incaricati, anche in considerazione delle effettive attività svolte, in linea con lo schema di massima in Allegato A.
- 2. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo, IVA esclusa, della procedura di affidamento, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: a) 2 per cento per importi fino a cinque milioni di euro;
 - b) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
 - c) 1,5 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
 - d) 1 per cento per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.
- 3. La misura dell'incentivo per funzioni tecniche svolte nel ruolo di Stazione appaltante o di prestatore di servizi di committenza ausiliaria per conto di altre amministrazioni è determinata dagli Accordi tra AglD e l'Amministrazione committente in misura non superiore a quella che sarebbe determinata applicando il comma 2 del presente articolo.
- 4. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo sono previste nell'ambito del Quadro Economico esecutivo del progetto o del Capitolato posto a base della procedura di affidamento e sono esplicitate,



unitamente al cronoprogramma, sia ai fini della programmazione dell'affidamento sia in sede di formalizzazione delle proposte/appunto di acquisto e ai fini della copertura di budget. Tali somme sono infatti da prevedere e dettagliare nella copertura di budget, provvisoria e definitiva, attinente al relativo contratto e fanno capo alla medesima voce di costo prevista per i singoli lavori, servizi e forniture.

- 5. Una quota pari all'80%, dell'incentivo (comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico di AgID) è ripartita tra il RUP e i soggetti incaricati secondo i criteri stabiliti.
- 6. La restante quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

7. Conferimento degli incarichi

- 1. Per ciascuna procedura di affidamento il Dirigente ai sensi dell'art. 45 del Codice, nomina il Responsabile di una o più fasi del procedimento; il Dirigente nomina altresì, sentito il RUP, il Direttore dell'esecuzione e gli altri soggetti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice, individuando gli stessi prioritariamente all'interno dell'Area/Ufficio di competenza e nell'unità che svolge la funzione di Struttura di supporto al RUP.
- 2. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto anche della competenza, dell'esperienza acquisita, della formazione specifica, valutate in relazione alla complessità tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.
- 3. Si applicano i principi di trasparenza, rotazione, equa ripartizione degli incarichi, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione e si tiene conto anche dei carichi di lavoro assegnati al personale. A tal fine saranno comunicati all'Ufficio che cura i fascicoli del personale, gli incarichi assegnati che saranno resi noti anche nella Intranet ai fini dell'applicazione dell'art. 45 del Codice. Sulla Intranet sarà quindi pubblicato periodicamente e tempestivamente aggiornato il report con l'indicazione dei contratti, dei relativi CIG e importi, con evidenza delle figure incaricate, degli importi previsti per gli incentivi e di quelli effettivamente liquidati.
- 4. I provvedimenti di individuazione degli incarichi di cui al comma 1 per ciascun affidamento sono pubblicati sul Portale Amministrazione Trasparente dai referenti competenti e comunicati all'Ufficio competente in materia di personale, non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
- 5. Ai fini della determinazione degli incarichi e della corresponsione degli incentivi vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) il Quadro Economico, comprendente la individuazione e la quantificazione dell'incentivo;
 - b) le funzioni/attività ritenute necessarie per un corretto svolgimento della procedura di affidamento
 e, per ciascuna di esse, il/i soggetto/i incaricato/i, nonché la percentuale di attribuzione
 dell'incentivo e la ripartizione dello stesso tra il personale individuato;
 - c) il cronoprogramma e le fasi di esecuzione della procedura di affidamento.
 - 6. Nel corso di ciascuna fase del procedimento, il Dirigente, sentito il RUP, può integrare e/o sostituire i soggetti che abbiano un incarico, con formale provvedimento, per sopraggiunte esigenze.
 - 7. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo, si terrà conto delle attività effettivamente svolte.

8. Divieto di conferimento degli incarichi. Casi di cessazione e revoca degli incarichi

- 1. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente può accertare, preventivamente, tramite dell'Ufficio competente in materia di personale e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del personale incaricato delle attività tecniche, ai sensi della normativa sopra citata.
- 2. Gli incarichi sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.



- 3. Sono causa di cessazione dagli incarichi:
 - a) la cessazione dal rapporto di lavoro con AgID;
 - b) il trasferimento presso altre Amministrazioni, fatta salva la possibilità di mantenere l'incarico, previo assenso da parte dell'interessato, per comprovate esigenze dell'Agenzia.
- 4. L'incarico è revocato e non è corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche risulti responsabile di:
 - a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
 - b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni di qualsiasi natura per AgID.

CAPO II - PROCEDURA DI DETERMINAZIONE E GESTIONE DELL'INCENTIVO

9. Determinazione e corresponsione dell'incentivo

- 1. La determinazione degli importi da corrispondere a tutti i soggetti incaricati e le modalità e tempi di eventuale liquidazione avviene ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice con provvedimento del Dirigente.
- 2. Il pagamento dell'incentivo a favore di ogni singolo incaricato avviene con ordinativo di pagamento a cura dell'Ufficio competente in materia di Personale, previa acquisizione della determinazione di liquidazione di cui all'art. 13, comma 1.
- 3. Il Dirigente, sentito il RUP, applica e motiva gli incrementi e riduzioni dell'incentivo.
- 4. In caso di cessazione dell'incarico, i soggetti incaricati hanno diritto alla corresponsione della quota parte relativa alle attività effettivamente svolte, salvo il caso di revoca dell'incarico per cause loro imputabili.
- 5. Ai fini del comma precedente, l'attestazione delle attività effettivamente svolte viene effettuata dal Dirigente, sentito il RUP.
- 6. Sulla base di tale attestazione, il Dirigente, con determinazione motivata, procede alla modifica dell'incarico e provvede all'attribuzione della quota spettante al destinatario cessato e al subentrante.
- 7. Qualora al RUP cessato subentri il Dirigente, la quota inizialmente prevista per il RUP andrà ad incrementare la quota di cui all'art. 45, comma 5, del Codice per le attività indicate ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

10. Determinazione dell'incentivo in caso di varianti

Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo
contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della
modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che,
comunque, non venga superato il limite del 2 per cento del valore posto a base della procedura di
affidamento.

11. Riduzione e mancato riconoscimento dell'incentivo

- 1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, senza un giustificato motivo e in caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico dell'affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, senza giustificato motivo, si applicano i coefficienti riduttivi di cui all'Allegato D.
- 2. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti si cumulano.
- 3. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali in sede di esecuzione;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;



- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.
- 4. Il Dirigente, nel caso di modifiche intervenute nell'affidamento derivanti da errori accertati e commessi dai soggetti incaricati, non riconosce alcun incentivo con provvedimento motivato.

12. Accertamento della responsabilità

- 1. L'accertamento della sussistenza di responsabilità è svolto dal Dirigente, sentiti il RUP e il soggetto incaricato. Nei confronti del RUP l'accertamento è svolto dal Dirigente.
- 2. L'Agenzia, a seguito della comunicazione del Dirigente, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
- 3. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non è sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilità, anche disciplinari.

13. Termini e fasi per la corresponsione dell'incentivo

- 1. Il Dirigente, sentito il RUP, accerta e attesta le specifiche attività svolte dal soggetto incaricato e inoltra, entro 30 giorni dal termine di ciascuna fase del procedimento, la determinazione di autorizzazione alla liquidazione dell'incentivo all'Ufficio competente in materia di personale per gli adempimenti di natura retributiva, tenuto conto del quadro economico dell'iniziativa, dello schema di cui all'art. 6, comma 1, e dello stato di avanzamento e conclusione delle attività.
- 2. In caso di appalti pluriennali, la determinazione viene emessa, entro 30 giorni dalla fine dell'anno contrattuale, sulla base delle attività effettivamente rese.
- 3. La corresponsione dell'incentivo viene effettuata entro 60 giorni dall'invio della determinazione di cui al comma 1 all'Ufficio competente in materia di personale.
- 4. La corresponsione dell'incentivo avviene per le attività effettivamente svolte e, quindi, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata esecuzione del servizio o della fornitura.
- 5. Resta salva la possibilità di procedere ad una liquidazione degli incentivi in unica soluzione.

14. Limiti all'incentivo

- 1. L'incentivo complessivamente maturato dal soggetto incaricato nel corso di ciascun anno di competenza non può superare in ogni caso il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale incaricato, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice.
- 2. AgID, con apposito provvedimento attestante l'adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento, può incrementare del 15 (quindici) per cento il limite di cui al precedente comma 1.
- 3. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
- 4. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente provvedimento eccedano il limite di cui ai commi 1 o 2, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e incrementano le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del Codice.
- 5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio competente in materia di personale provvede ad acquisire, anche tramite autodichiarazioni del personale incaricato, le informazioni necessarie relative anche ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

CAPO III - INCENTIVI PER APPALTI DI RICERCA E INNOVAZIONE

15. Criteri e coefficienti di riparto dell'incentivo per gli appalti di ricerca e innovazione

1. Il presente articolo si applica alle procedure di affidamento relative ad appalti di ricerca e innovazione e deroga la disciplina di cui ai capi precedenti.



- 2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per fasi del procedimento e le attività dell'affidamento di innovazione sono attribuiti nelle percentuali minime e massime indicate all'Allegato B e sono definiti in relazione alle responsabilità connesse alle fasi e alle attività da svolgere tenuto conto dell'art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d).
- 3. Il Dirigente, all'avvio di ciascuna procedura di affidamento, predispone i coefficienti di riparto dell'incentivo e il cronoprogramma di esecuzione delle fasi del procedimento con le modalità descritte in Allegato B.
- 4. Il Dirigente, sentito il RUP, al termine di ciascuna delle fasi di programmazione, di progettazione e di affidamento, può rimodulare il cronoprogramma di esecuzione delle fasi ancora non svolte nonché i coefficienti di riparto dell'incentivo, con le modalità descritte in Allegato B.
- 5. In caso di appalti la cui fase di affidamento e/o la fase di esecuzione sia strutturata in più sotto-fasi, i criteri di riparto si applicano in relazione a ciascuna sotto-fase. Rimane fermo il valore massimo complessivo dell'incentivo stabilito per l'intera fase di affidamento e/o di esecuzione di ciascun affidamento.

16. Misura degli incentivi per attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria per gli appalti di ricerca e innovazione

- 1. Il presente articolo si applica alle procedure di affidamento relative ad appalti di ricerca e innovazione e integra la disciplina di cui ai capi precedenti
- 2. Le attività di centrale di committenza e le attività di committenza ausiliaria svolte a favore di una o più Amministrazioni appaltanti o enti concedenti (di seguito anche «Committente») per l'attuazione di appalti di innovazione sono disciplinate da specifiche intese e/o accordi tra AgID e l'Amministrazione committente.
- 3. L'intesa/accordo ripartisce tra il Committente ed AgID i compiti e le responsabilità di realizzazione delle fasi e delle attività.
- 4. La misura massima dell'incentivo per la realizzazione delle fasi svolte da AgID è stimata in relazione alle fasi di competenza di AgID e in coerenza con i coefficienti massimi di ripartizione tra le fasi di cui all'Allegato B.
- 5. La misura dell'incentivo per la fase di affidamento svolta da AgID non può eccedere il venticinque (25) per cento del valore dell'incentivo stabilito al comma 2 dell'art. 6.
- 6. La quota da destinare agli incentivi tecnici è a carico degli stanziamenti previsti dal Committente per le procedure di affidamento oppure è a carico dell'eventuale quota di ristoro riconosciuta dal Committente a rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti da AgID per lo svolgimento delle attività di committenza.
- 7. La somma delle misure degli incentivi che il Committente e AgID destinano, ciascuno per la propria parte, agli incentivi per i propri dipendenti non può superare la misura prevista dall'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

17. Corresponsione dell'incentivo per gli appalti di ricerca e innovazione

- 1. Il presente articolo si applica alle procedure di affidamento relative ad appalti di ricerca e innovazione e integra la disciplina di cui ai capi precedenti.
- 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, la corresponsione dell'incentivo in relazione ad appalti di innovazione può essere effettuata con le modalità di seguito indicate:
 - a. la corresponsione degli incentivi relativi alla fase di programmazione può avvenire con l'avvio della fase di affidamento;
 - b. la corresponsione degli incentivi relativi alle fasi di progettazione e affidamento, può avvenire con l'avvio della fase di esecuzione del contratto;
 - c. in caso di appalti la cui fase del procedimento sia strutturata in più sotto-fasi, la corresponsione può avvenire, in modo parcellizzato, all'avvio della fase di esecuzione relativa a ciascuna sotto-fase del procedimento;



d. la corresponsione degli incentivi relativi alla fase di esecuzione può avvenire anche in modo parcellizzato con l'emissione dei certificati di regolare esecuzione/di collaudo finale/di verifica di conformità.



ALLEGATO A: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

La ripartizione dell'incentivo complessivo per lo svolgimento di ciascuna attività tecnica, svolta nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi, forniture e appalti di lavori (ove applicabile) è definita nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati per ciascuna fase dell'affidamento e per ciascuna attività. I valori minimi e massimi si applicano a procedure di affidamento il cui ciclo di vita è realizzato completamente da AgID con proprio personale. Qualora alcune fasi o alcune attività non siano svolte dal personale di AgID, i valori minimi e massimi sono rideterminati proporzionalmente e attribuiti alle attività e fasi effettivamente assegnate.

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

	Attività / fase (D)	Programmazione (P)	Progettazione	Affidamento (A)	Esecuzione (E)	Min/ Max	
	Valori massimi per il riparto tra le fasi	< 20%	< 30%	< 40%	< 50%		
1	Programmazione della spesa per investimenti*						
2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (pre- fattibilità)*					5-20%	
3	Attività di RUP e RFP					20-25%	
4	Collaborazione all'attività del RUP / RFP (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)						
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*					15-25%	
6	Redazione del progetto esecutivo*						
7	Verifica del progetto ai fini della sua validazione*						
8	Predisposizione dei documenti di gara*					5-10%	
9	Attività di direzione dell'esecuzione (DEC)					20-25%	
10	Collaborazione al direttore dell'esecuzione (DEC)					5-15%	
11	Collaudo tecnico-amministrativo*						
12	12 Accertamenti di regolare esecuzione*		8-12%				
13	Verifica di conformità*		0 12/0				
14	Coordinamento dei flussi informativi.						

Tabella 1: coefficienti minimi e massimi per la ripartizione dell'incentivo negli appalti di servizi

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI LAVORI

	Attività / fase (D)	Programmazione (P)	Progettazione	Affidamento (A)	Esecuzione (E)	Min/ Max
	Valori massimi per il riparto tra le fasi	< 30%	< 30%	< 30%	< 50%	
1	Programmazione della spesa per investimenti*					
2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (pre- fattibilità)*					5-30%
3	Attività di RUP e RFP					15-20%

^(*) Nel caso detta attività venga svolta dal RUP/RFP, dal DEC e dai loro collaboratori, la percentuale si cumula con quella prevista alle righe 3,4, 9 e 10

4	Collaborazione all'attività del RUP / RFP (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)				45.250/
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*				15-25%
6	Redazione del progetto esecutivo*				
7	Verifica del progetto ai fini della sua validazione*				
8	Predisposizione dei documenti di gara*				5-10%
9	Attività di Direzione Lavori (DL e Direttore operativo, ispettore di cantiere ecc)				20-25%
10	Collaborazione al direttore dei Lavori (DL)				10-20%
11	Collaudo tecnico-amministrativo*				
12	12 Accertamenti di regolare esecuzione*		0.130/		
13	3 Verifica di conformità*		8-12%		
14	Coordinamento dei flussi informativi.				

Tabella 2: coefficienti minimi e massimi per la ripartizione dell'incentivo negli appalti di lavori

(*) Nel caso detta attività venga svolta dal RUP/RFP, dal DEC e dai loro collaboratori, la percentuale si cumula con quella prevista alle righe 3,4, 9 e 10.

Ai fini della ripartizione degli incentivi per ogni singola iniziativa di affidamento dovranno essere indicati, negli appunti e proposte che attengono alla programmazione, progettazione, affidamento della procedura, dal Dirigente o dal RUP di cui all'art. 7, per ogni fase effettivamente presente nel procedimento, sia il provvedimento o l'adempimento conclusivo di ciascuna fase, sia la misura di attribuzione dell'incentivo fra i soggetti incaricati, anche in considerazione delle effettive attività svolte, in linea con il seguente schema di massima:

Fase	Attività incentivata	Ruolo	Provvedimento conclusivo della fase (attività resa)	Percentuale attribuita
Programmazione				
Progettazione				
Affidamento				
Esecuzione				

Resta ferma, ad esempio, in caso di Accordo Quadro senza rilancio o di adesioni altrimenti tramite strumenti quadro, la possibilità di articolare l'incentivo privilegiano il riconoscimento per le fasi di progettazione ed esecuzione, rispetto alla fase di affidamento (qualora detta attività risultasse particolarmente semplificata e emergesse la maggiore complessità delle altre attività).



ALLEGATO B: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI RICERCA E INNOVAZIONE

La ripartizione dell'incentivo complessivo per lo svolgimento di ciascuna attività tecnica, svolta nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto appalti di ricerca e innovazione è definita nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati nella tabella seguente, per ciascuna fase dell'affidamento e per ciascuna attività.

La Tabella individua i coefficienti di riparto dell'incentivo tra le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, rappresentate nelle colonne della tabella. Ciascuna riga individua una attività tra quelle previste nell'Allegato I.10 del Codice. La tabella rappresenta le attività necessarie per la realizzazione di un affidamento di ricerca e innovazione.

I coefficienti in Tabella si riferiscono a procedure di affidamento realizzate completamente da personale AgID, in tutte le fasi e tutte le attività.

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER APPALTI DI RICERCA E INNOVAZIONE

	Attività / Fase	Programmazione (P)	Progettazione (D)	Affidamento (A)	Esecuzione (E)	Min/ Max	
	Valori massimi per il riparto tra le fasi	<= 20%	<= 40%	<= 30% (2)	<= 60%		
1	Programmazione della spesa per investimenti (1)			5-20%			
2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuale (pre-fattibilità) (1) (4)						
3	Attività di RUP e RFP					20-25% (7)	
4	Collaborazione all'attività del RUP / RFP						
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (1) (5)						
6	Redazione del progetto esecutivo (1) (5)			(3)	(3)	15-25% (7)	
7	Verifica del progetto ai fini della sua validazione (1)						
8	Predisposizione dei documenti di gara (1)					5-10% (7)	
9	Attività di direzione dell'esecuzione (DEC)					20-25% (6)	
10	Collaborazione al direttore dell'esecuzione (DEC)					5-15% (6)	
11	Collaudo tecnico-amministrativo (1)						
12	Accertamenti di regolare esecuzione (1)					8-12% (6)	
13	Verifica di conformità (1)						
14	Coordinamento dei flussi informativi						

Tabella 3: Coefficienti minimi e massimi per il riparto dell'incentivo negli appalti di ricerca e innovazione

La colorazione in grigio di una cella in Tabella indica una attività che usualmente non si realizza nella fase cui la cella è riferita. Di conseguenza, usualmente il coefficiente di riparto relativa ad una cella grigia è pari a zero.

- (1) Nel caso detta attività venga svolta dal RUP/RPF, dal DEC e dai loro collaboratori, la percentuale si cumula con quella prevista alle righe 3,4, 9, 10.
- (2) Se svolta per conto terzi, il limite superiore è pari al 25%.
- (3) Nelle esecuzioni multifase, la progettazione prosegue durante le sottofasi di selezione ed esecuzione.
- (4) L'attività di studio di pre-fattibilità può comprendere il dibattito pubblico di cui all'art. 40 del Codice.
- (5) Le attività di progetto di fattibilità e di progetto esecutivo possono ricomprendere la consultazione preliminare di mercato di cui all'art. 77 del Codice.
- (6) Qualora le fasi di programmazione e progettazione non siano svolte da AgID, il valore massimo è incrementato del 50%.
- (7) Qualora la fase di esecuzione non sia svolta da AgID, il valore massimo è incrementato del 50%.



ALLEGATO C: MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE E RIMODULAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIPARTO

Il processo di predisposizione dei coefficienti di riparto all'avvio della procedura di affidamento è composto dei seguenti passi:

- 1. Stabilire i coefficienti delle quattro fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione nel rispetto dei valori massimi indicati in Tabella e in modo che la somma dei coefficienti sia pari a 100.
- 2. Qualora una o due fasi non siano svolte da AgID, i coefficienti relativi a tali fasi vengono ripartiti proporzionalmente ai valori delle fasi rimanenti che sono svolte da AgID. Ad esito di questa operazione, la somma dei coefficienti di riparto dell'incentivo tra le fasi è ancora pari a 100.
- 3. Assegnare i coefficienti relativi alle attività tecniche necessarie a realizzare le fasi svolte da AgID, in modo che la somma dei coefficienti per ciascuna riga o sia pari a zero, oppure ricada nell'intervallo (min; max) e in modo che la somma di tutti i coefficienti, per tutte le righe e tutte le colonne, sia pari a 100.
- 4. Porre a zero gli incentivi relativi alle attività tecniche eventualmente affidate a professionisti esterni. La somma di tutti i coefficienti in tabella può essere inferiore a 100.

Il processo di rimodulazione dei coefficienti di riparto durante l'esecuzione della procedura è composto dei seguenti passi:

- 1. Al termine della fase di programmazione, rimodulare i coefficienti delle attività relative alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, mantenendo inalterati i coefficienti di riparto delle attività già svolte in fase di programmazione.
- 2. Al termine della fase di progettazione, rimodulare i coefficienti delle attività relative alle fasi di affidamento ed esecuzione, mantenendo inalterati i coefficienti di riparto delle attività già svolte in fase di programmazione e progettazione.



ALLEGATO D: COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

Nei casi di ritardo o incremento dei costi si applicano i seguenti coefficienti di riduzione dell'incentivo:

Ritardi rispetto al cro	noprogramma	Coefficiente riduttivo C1
Dal	Al	
20%	30%	0,9
31%	40%	0,7
41%	50%	0,5
>50%		Nessun incentivo

Incremento di costi r	ispetto al quadro economico iniziale	Coefficiente riduttivo C1
Dal	al	
20%	30%	0,9
31%	40%	0,7
41%	50%	0,5
>50%		Nessun incentivo